II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1979

concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici

(79/530/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella risoluzione del 17 settembre 1974 concernente una nuova strategia per la politica energetica della Comunità (4) il Consiglio si è dichiarato d'accordo sull'obiettivo della diminuzione del tasso di incremento del consumo interno attraverso razionali misure di utilizzazione e di economia dell'energia, senza che ciò comprometta gli obiettivi di sviluppo economico e sociale;

considerando che nella sua risoluzione del 17 dicembre 1974, concernente un programma d'azione comunitario per l'utilizzazione razionale dell'energia (5), il Consiglio ha preso atto del fatto che nella sua comunicazione al Consiglio intitolata « Utilizzazione razionale dell'energia », la Commissione ha elaborato un programma d'azione comunitario nel settore;

considerando che è necessario adottare a livello comunitario misure intese a consentire l'utilizzazione razionale ed il risparmio dell'energia per far fronte alle difficoltà presenti e future dell'approvvigionamento di idrocarburi;

considerando che il 4 maggio 1976 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente l'utilizzazione razionale dell'energia necessaria al funzionamento degli elettrodomestici (6) ;

considerando che una più razionale utilizzazione dell'energia torna a vantaggio dell'ambiente in generale ;

considerando che occorre informare il pubblico nel modo più comprensibile ed uniforme possibile sul consumo specifico degli apparecchi domestici ; che un'informazione esatta, adeguata e paragonabile può orientare la sua scelta verso apparecchi che consumino meno energia e che i fabbricanti siano quindi indotti a prendere provvedimenti per ridurre il consumo degli apparecchi da loro prodotti ;

(1) GU n. C 212 del 6. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 72.
(3) Parere espresso il 4/5 aprile 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 1.
(5) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 5.
(6) GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 18.

considerando che attualmente tale informazione è fornita in modo diverso secondo le regolamentazioni nazionali o in mancanza di tali regolamentazioni ; che questa situazione è tale da creare ostacoli non tariffari al commercio intracomunitario degli apparecchi domestici ;

considerando che il consumo di energia di ciascun tipo di apparecchio in questione deve, a tal fine, essere misurato secondo norme armonizzate e che l'applicazione di tali norme deve poter essere controllata nella fase della commercializzazione ;

considerando che non è necessario prevedere un sistema obbligatorio in tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto l'armonizzazione delle regolamentazioni nazionali concernenti la pubblicazione, in particolare mediante etichettatura, di informazioni sul consumo di energia, nonché di informazioni complementari sui seguenti apparecchi domestici :

— apparecchi per la produzione di acqua calda,

— forni,

— frigoriferi e congelatori,

— lavatrici,

— televisori,

— lavastoviglie,

— essiccatori a tamburo,

— macchine per la stiratura di biancheria.

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla piastrina indicante la potenza, o elemento equivalente, apposta per motivi di sicurezza su tali apparecchi.

Articolo 2

L'informazione sul consumo di energia degli apparecchi domestici è stabilita, ad uso del consumatore, secondo le norme ed i metodi definiti dalle direttive riguardanti ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 1, adottate in applicazione della presente direttiva. Questa informazione è fornita dal costruttore o, qualora il costruttore sia stabilito all'esterno della Comunità, dall'importatore degli apparecchi stabilito nella Comunità. La persona che fornisce tale informazione è responsabile della sua esattezza.

Articolo 3

1. La fornitura di un'etichetta conformemente alla presente direttiva può essere imposta dagli Stati membri a tutti i costruttori o importatori che vendono nel loro territorio gli apparecchi domestici contemplati dalle direttive di applicazione.

Le etichette utilizzate negli Stati membri devono sempre essere conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione.

2. Per l'etichettatura si applicano le seguenti disposizioni :

a) Per ciascun apparecchio i costruttori o gli importatori, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, forniscono le etichette relative al tipo di apparecchio contemplato dalle direttive di applicazione.

b) Le etichette fornite dai costruttori o dagli importatori vengono applicate dai commercianti sui rispettivi apparecchi ogni volta che vengono esposti ai potenziali acquirenti. L'etichetta viene apposta nel punto eventualmente previsto dalla direttiva di applicazione o, se esso non fosse precisato, in un punto facilmente visibile.

Qualora su taluni apparecchi non fosse stata applicata l'etichetta, il costruttore, ovvero l'importatore, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, è tenuto a fornire le etichette corrispondenti su richiesta del commerciante interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono, per motivi di informazione mediante etichettatura sul consumo di energia degli apparecchi domestici, vietare o limitare la commercializzazione degli apparecchi elencati all'articolo 1 se sono osservate disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione.

2. Fatti salvi i risultati dei controlli per campione che possono essere effettuati non appena tali apparecchi vengono esposti ai potenziali acquirenti, gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'etichetta corrispondente sugli apparecchi domestici di cui all'articolo 1 soddisfaccia alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico :

— gli allegati della presente direttiva,

— gli allegati tecnici delle direttive particolari relative ai vari apparecchi o gruppi di apparecchi domestici,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 6

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 7

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alle procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate se sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se al termine di un periodo di sei mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 8

La conformità alle disposizioni nazionali concernenti l'informazione mediante etichettatura sul consumo di energia degli apparecchi domestici è controllata dagli Stati membri o da organismi a tal fine abilitati.

Quando uno Stato membro designa all'interno del suo territorio un organismo incaricato di controllare la conformità delle etichette relative al consumo di energia degli apparecchi domestici ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dalle relative direttive di applicazione, comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 9

Ogni Stato membro, compresi quelli che non rendono obbligatoria l'etichettatura, prende tutte le misure utili affinché le etichette relative al consumo di energia esposte ai potenziali acquirenti nel suo territorio, apposte sugli apparecchi di un tipo specificato all'articolo 1, e oggetto di una direttiva di applicazione, siano conformi sotto tutti gli aspetti ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dalle relative direttive di applicazione. Prende altresì tutte le misure utili al fine di impedire l'esposizione, in condizioni identiche, di etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dalle relative direttive di applicazione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della prima direttiva di applicazione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi misura adottata nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MONORY

ALLEGATO I

1. L'etichetta contenente le informazioni relative al consumo di energia deve avere la forma e le dimensioni illustrate nell'allegato II e recare nell'angolo superiore sinistro il segno distintivo riprodotto nell'allegato III.

2. Le dimensioni esterne dell'etichetta sono di 90 x 100 mm.
Gli angoli di ogni etichetta sono arrotondati con un raggio di 6 mm.

3. L'etichetta è stampata in nero su un fondo di colore arancione.

4. La parte superiore ha un'altezza di 20 mm e contiene il segno distintivo riprodotto nell'allegato III impresso nel punto indicato nell'allegato II.

5. L'informazione specifica è contenuta in un riquadro bordato da una cornice delle dimensioni di 78 x 74 mm.

6. Nella parte superiore del riquadro è riservato uno spazio all'informazione specifica, indicante il tipo di apparecchio, la marca e il riferimento del modello ; le sue dimensioni sono determinate separatamente per ciascun tipo di apparecchio.

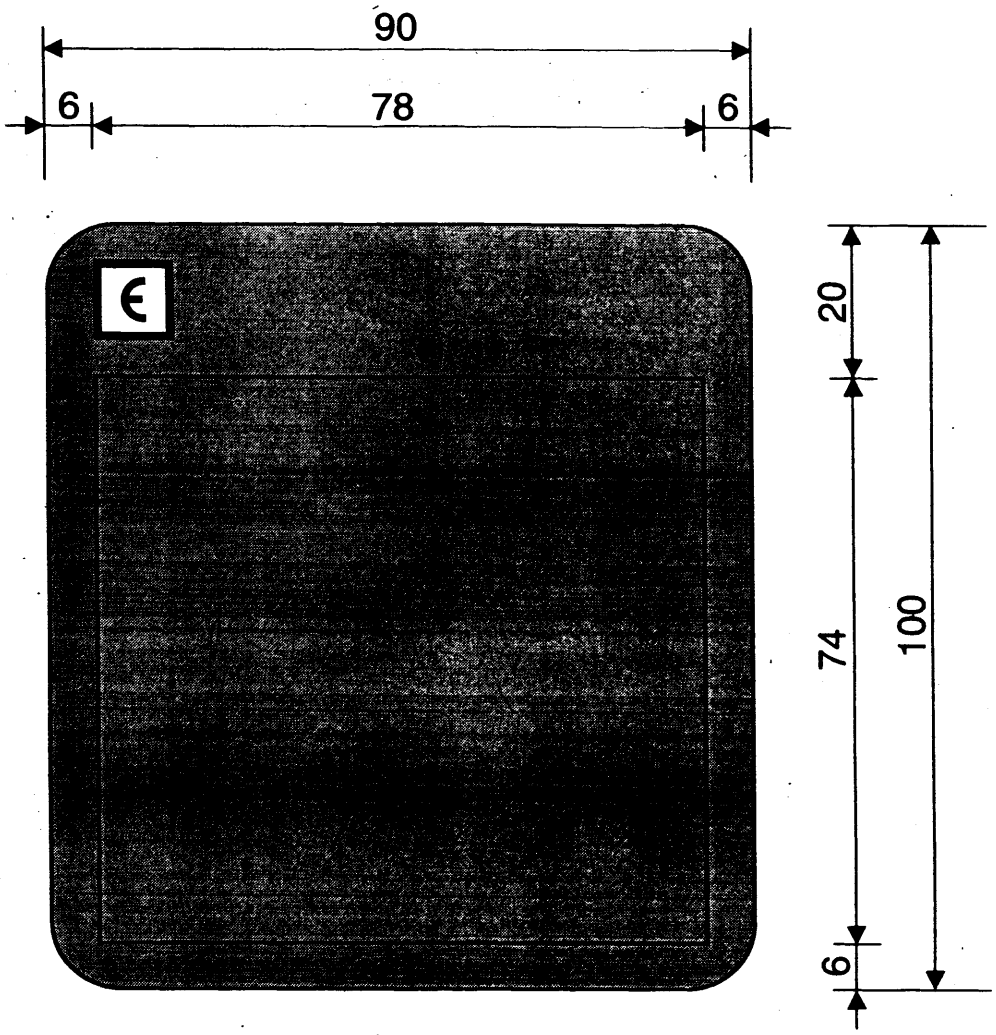
7. Ogni spazio è separato da quello successivo da una linea orizzontale.

8. Per le dimensioni di cui sopra, è ammessa una tolleranza del 20 %.

9. Insieme con l'apparecchio, i fabbricanti provvedono a fornire una serie di etichette nelle lingue del paese in cui l'apparecchio viene messo in vendita. Queste etichette devono essere facilmente distaccabili dal loro supporto ed essere spalmate sul retro con un prodotto adesivo che consenta di incollarle sull'apparecchio e di staccarle facilmente dopo l'acquisto senza lasciare tracce che non possano essere eliminate con normali prodotti domestici, oppure devono aderire fortemente all'apparecchio per effetto elettrostatico.

10. Le caratteristiche dell'etichetta possono essere completate o modificate mediante l'aggiunta di altri dati, risultati di misure o marchi di omologazione riguardanti settori quali il consumo d'acqua o il livello sonoro, richiesti da altre direttive.

ALLEGATO II



ALLEGATO III

